

36736/16

REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace- dott. Maura Maticchioni- Sez. I<sup>a</sup>  
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 12561/14 R.G. contenzioso dell'anno

TRA

~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in ~~XXXX, XXXXXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~ Avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende in virtù  
di mandato

-Attore-

CONTRO

~~XXXXX XXXXX~~, in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~),  
elettivamente domiciliato in ~~XXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX~~, presso  
~~XXXXXXXXXXXX~~

-convenuto-

E

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ( C.F.: ~~XXXXXXXXXX~~ ) per la  
Provincia di ~~XXXX~~ in persona del legale rapp.te pt, elett.te dom.ta in ~~XXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Avv. Barbara Paoletti, che lo rappresenta  
e difende

-convenuta-

Oggetto: opposizione ex art. 615 cpc avverso cartella di pagamento n.  
09720130269897440 dell'importo di E 484,54

Conclusioni: come in atti

Svolgimento del processo

Con citazione ex art. 615, I° co., cpc, il ~~XXXXXXXXXX~~ conveniva in giudizio il ~~XXXX~~  
~~XXXX~~ e l'~~XXXXXXXXXX~~, nella qualità di ~~XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX~~

Provincia di ~~Bologna~~, per ivi sentir: *“dichiarare inefficace il titolo costituito dalla cartella di pagamento sottesa; dichiarare non fondato il diritto della convenuta ~~Equitalia SpA~~ di procedere ad esecuzione forzata ; vittoria di spese da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario”*.

All'uopo, deduceva parte attrice che: veniva notificata la cartella de qua; in relazione al verbale n. 13091583843, la relativa sanzione è stata versata nei termini; mentre in relazione al verbale n. 13101666873, lo stesso non è mai stato notificato: pertanto è da ritenersi insussistente il titolo esecutivo fondante la procedura di riscossione; illegittimità della maggiorazione, violazione Statuto del contribuente.

Il ~~Comune di Bologna~~ si costituiva, contestando genericamente la domanda; così come l'~~Equitalia SpA~~; stante la natura prettamente documentale, la causa, all'udienza del 29.01.15, veniva trattenuta, previa precisazione delle conclusioni, in decisione.

#### **Motivi della decisione**

La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento.

Preliminarmente, si rileva che la domanda attorea deve ritenersi proposta, così come epigrafata, ai sensi dell'art. 615, co. I°, cpc .

Come, infatti, affermato dalla S.C. in numerose sentenze (cfr. nn.15149/2005; 489/2000), le azioni esperibili da colui al quale sia stata notificata una cartella di pagamento per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 e 28 L. 689/81 e 209 C.d.s., sono: a) l'opposizione ex artt. 22 e 23 L. 689/81, quando la cartella è stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento violazione al C.d.s., onde consentire all'interessato di “recuperare” l'esercizio del mezzo di tutela, previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione ex art. 615 cpc, quando l'opponente o contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come ad es. la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione; c) l'opposizione ex art. 617 cpc (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella ) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella o quelli riguardanti avvisi di mora.

Ciò premesso, e ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, essendo litisconsorte necessario (cfr. Cass. 4194/04 e

11746/04), si osserva come, effettivamente, sia fondato il primo motivo di ricorso: del primo verbale, la sanzione risulta pagata; del secondo difetta notifica.

Dette doglianze si appalesano prodromiche.

Pertanto, consegue l'accoglimento della domanda attorea, stante l'illegittimità dell'avvenuta iscrizione a ruolo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### PQM

Il giudice di pace di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie la domanda attorea; dichiara la illegittimità dell'avvenuta iscrizione a ruolo; condanna i convenuti in solido al pagamento del compenso professionale che liquida in complessivi E 200,00 oltre accessori come per legge.

Roma li 04.12.-15

Il giudice di pace di Roma

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li 21.10.16  
IL CANCELLIERE  
Alessandro [firma]

10/10/10